



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

Ufficio di Protezione Civile

Prot.nr.17152

Ordinanza Sindacale Nr. 77/2009

IL SINDACO

- Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
- Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;
- Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- Visto il T.U.L.L.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge n.225 del 24/02/1992;
- Vista la L.R. n.15 del 12 maggio 1997;
- Vista la L. n.353 del 21/11/2000;
- Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000;
- Vista la D.G.R.Puglia n.2004 del 30/12/2004 con la quale è stato approvato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006 e la successiva D.G.R. n.322 del 11/03/2009 con cui è disposto l'estensione a tutto il 31 dicembre 2009 della validità del predetto piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Visto il **D.P.G.R. 18 marzo 2009, n.249** avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2009, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.R. n.18/2000*" (B.U.R.P. n.47 del 26/03/2009), con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2009**;
- Considerato che il periodo di attenzione per il pericolo degli incendi boschivi che sistematicamente si verificano nella stagione calda può pacificamente individuarsi nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre** di ogni anno , fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. Puglia n.249 del 18 marzo 2009;

1. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati devono eseguire **entro il 15 giugno 2009**, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, **mediante pulizia** dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
2. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati, **premesso il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**, hanno altresì l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a dieci metri lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art.6 D.P.G.R.Puglia n.249/2009);
3. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi o diversamente coltivati, confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art.3 della L.R. n.15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura **ed entro il 15 luglio 2009**, una "*precesa*" o "*fascia protettiva*" per tutta l'estensione del fondo ed in particolar modo sulla fascia

direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà per una larghezza minima di mt. 10,00 e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate o alle proprietà circostanti e/o confinanti; le modalità di svolgimento delle predette operazioni da svolgere sono quelle richiamate e prescritte dall'art.5 del D.P.G.R.Puglia n.249/2009 ed in particolare è imposto ai proprietari e/o conduttori che intendano avvalersi della pratica di accensione delle stoppie di **dare preventiva comunicazione (sette giorni)** del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa Unificata Permanente;

4. Al fine di prevenire comunque il propagarsi di eventuali incendi a boschi confinanti, i titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati, sono tenuti a realizzare comunque una fascia protettiva della larghezza di dieci metri lungo il confine con le aree boscate;
5. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, lungo la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti *entro il 15 giugno 2009*, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti) sgombra da erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio a norma di quanto disposto dall'art.8 del D.P.G.R.Puglia n.249/2009;
6. Per le infrazioni alle disposizioni previste al punto **1.** della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta *ex lege* -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da **€ 50,00 a € 500,00**, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81;
7. Le infrazioni alle altre disposizioni della presente Ordinanza che richiama ed integra quelle già contenute nel Decreto del P.G.R. 18 marzo 2009, n.249, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta *ex lege* -, saranno punite a norma dell'art.11 della Legge n.353 del 21/11/2000 e dell'art.11 della L.R. n.15 del 12/05/1997 ed in particolare con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Da € 258,00 a € 1291,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;
 - b) Da € 516,00 a € 2582,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;
 - c) Da € 1033,00 a € 5.165,00 per chi brucia le stoppie prima dei tempi temporali fissati dalla Legge;
 - d) Da € 1033,00 a € 5.165,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.

Si applicano le modalità previste dalla Legge n.689/81;

8. Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, Il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Inoltre,

I N V I T A

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **Comando Corpo Forestale-1515, Vigili del Fuoco-115, Comando Polizia Municipale-080/9373014.**

R E N D E N O T O

inoltre
Richiamato il Decreto del P.G.R. 18 marzo 2009, n.249 **che per l'anno 2009, dal 15 giugno al 15 settembre**, - fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative -, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia, nei quali **è tassativamente vietato:**

- Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;

- Inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Le trasgressioni ai divieti immediatamente sopra citati dopo il "Rende Noto" e richiamati dall'art.2 del D.P.G.R.Puglia n.249/2009 sono punite ai sensi dell'art.10 della Legge 21/11/2000, n.353 con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

AVVISA

A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari.

IN alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 (Gazzetta Ufficiale n.176 del 29/07/1993).

A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Michele Palumbo, Dirigente della VI[^] Area Organizzativa Polizia Locale e Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

La presente Ordinanza ai sensi dell'art.7, comma 2° del D.P.G.R.Puglia n.249/2009 ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto **D.P.G.R. 18 marzo 2009, n.249** avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2009, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.R. n.18/2000*" (B.U.R.P. n.47 del 26/03/2009), che viene alla stessa allegato per la migliore conoscenza di tutta la cittadinanza.

DISPONE

Di questa Ordinanza la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- ❖ Commissariato Polizia di Stato di Monopoli;
- ❖ Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli;
- ❖ Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli;
- ❖ Comando Corpo Forestale dello Stato – Sezione di competenza;
- ❖ Comando dei VV.FF. competente per il territorio;
- ❖ Comando Polizia Municipale – sede;
- ❖ URP comunale per la massima diffusione;
- ❖ Albo Pretorio comunale per la Pubblicazione nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 3 aprile 2009

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della VI[^] Area organizzativa Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

IL SINDACO
 Ing. Emilio Romani